



COMUNE DI ARANNO
6994 ARANNO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA CUSTODIA DEI CANI

Il Municipio di Aranno, richiamati:

- la Legge sui cani (LCani) del 19.02.2008,
- il Regolamento sui cani (RCani) del 30.12.2025,
- gli articoli 107 e 192 LOC; 23 e 24 RALOC,
- con RM no 61/2026 del 09.03.2026.

decreta:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 2 Responsabilità

- ¹ Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
- ² Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
- ³ È fatto obbligo ad ogni proprietario di avere una copertura assicurativa adeguata, secondo le norme cantonali.

Art. 3 Identificazione

- ¹ I cani devono essere iscritti alla banca dati AMICUS, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.
- ² Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4 Corsi

- ¹ Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni di legge.
- ² Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 Autorizzazione

- ¹ La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
- ² La richiesta dev'essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.
- ³ L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv. 1, anche qualora questi non vengano ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto (4°) mese di vita.
- ⁴ Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge.



COMUNE DI ARANNO
6994 ARANNO

Art. 6 Struttura per la tenuta dei cani

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la tenuta del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 Cani pericolosi: definizione e obblighi

- ¹ Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che, non provocati, evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.
- ² È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
- ³ In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.
- ⁴ Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 8 Fuga

- ¹ Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni, rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
- ² La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo di custodia (ove sono custoditi), deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9 Disposizioni generali

- ¹ È assolutamente vietato lasciare vagare i cani senza guinzaglio sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici e in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
- ² Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
- ³ I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.
- ⁴ Fanno eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti: i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della polizia, dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, dell'esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 Aree di svago e di sfogo

- ¹ Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse, i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.



COMUNE DI ARANNO
6994 ARANNO

- ² I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone, il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 11 Norme igienico-sanitarie

- ¹ Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati, gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo, deve essere sempre in possesso del materiale necessario
- ² Laddove disponibili, si dovrà far uso degli appositi sacchetti messi a disposizione mediante specifici distributori.
- ³ Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venire depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in assenza degli stessi, nei contenitori o cestini di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU).
- ⁴ Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti in aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure, al fine di evitare situazioni di disagio, sia di giorno, sia di notte e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti.

Art. 13 Cani incustoditi

- ¹ I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenza analoga o delegata.
- ² In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di: recupero, trasporto, custodia e riconsegna sono poste a suo carico, riservato l'avvio della prevista procedura contravvenzionale.

Art. 14 Morte dell'animale

- ¹ In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge d'applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.
 - ³ Entro 10 giorni dalla stessa, il proprietario deve obbligatoriamente comunicare il decesso dell'animale alla banca dati AMICUS.

Art. 15 Tassa

- ¹ I detentori di cani sono soggetti al pagamento di una tassa annuale di CHF 100.00 per ogni cane detenuto registrato nella banca dati sui cani (AMICUS).



COMUNE DI ARANNO
6994 ARANNO

- ² La tassa annuale di cui ai cpv. 1 e 2 è comprensiva della quota di CHF 40.00 che spetta all'Autorità cantonale e di CHF 25.00 destinata al Fondo soccorso animali, come previsto all'art. 4 della Legge sui cani.
- ³ La tassa è dovuta dai detentori di cani, ad esclusione di quelli menzionati all'art. 16 della presente Ordinanza. Sono escluse tasse pro rata.

Art. 16 Eccezioni

Non sono assoggettati alla tassa di cui all'art. 15:

- a. i detentori che, dopo un proprio cambiamento di domicilio o un cambiamento di proprietà del cane, per l'animale in oggetto hanno già provveduto al pagamento della tassa annuale presso il Comune di provenienza;
- b. i detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
- c. i detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre;
- d. i detentori di cani assegnati come mezzi ausiliari dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità nonché cani in formazione per tali mansioni;
- e. cani di servizio (cani in servizio presso polizia, esercito e dogane);
- f. cani da protezione del bestiame;
- g. cani impiegati dalla protezione civile, dal Soccorso alpino svizzero e da Redog;
- h. gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato che detengono cani in attesa di affidamento.

Art. 17 Recupero di tasse arretrate

Nel caso in cui dovessero emergere casi di animali senza microchip o non registrati all'anagrafe canina (banca dati AMICUS) e si rendesse pertanto necessario recuperare eventuali tasse arretrate, il Municipio potrà procedere all'assoggettamento dell'animale e relativa fatturazione per tutti gli anni arretrati di sua competenza, segnalando contemporaneamente il caso all'Autorità cantonale competente.

Art. 18 Sanzioni

- ¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 20'000.00.
- ² Per le infrazioni accertate, il Municipio può infliggere, in particolare, le seguenti multe pecuniarie (importi minimi), come segue:

Tipo di infrazione	1a. infrazione Importo minimo (CHF)	In caso di recidiva Importo minimo (CHF)
• disturbo della quiete pubblica	100.00	200.00
• accesso alle aree vietate	200.00	300.00

- ³ Per tutte le altre infrazioni non contemplate al cpv. 1, si rimanda al Regolamento sui cani (RCani) del 30.12.2025, in particolare all'Allegato 1, parte integrante della presente Ordinanza Municipale.
- ⁴ Le contravvenzioni possono essere accertate anche da ogni dipendente del Comune e dagli organi di polizia comunale, in rappresentanza del Municipio. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.



COMUNE DI ARANNO
6994 ARANNO

Art. 19 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge in materia cantonale e federale ed ai rispettivi Regolamenti di applicazione.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2026.

Per il Municipio

Il sindaco:

Roberto Destefani



Il vicesegretario f.f.:

Patrick Collenberg

Approvata con RM 61/2026 del 09.03.2026

Pubblicata agli albi dal 10.03.2026 al 24.04.2026